



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani

(art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, nr. 152)

Approvato con DCC n. 54 del 31-08-2021



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani da parte del Comune di Foligno ai sensi dell'art. **198** del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" (in seguito "Decreto") e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della L.R. 13 maggio 2009 nr. 11 e degli atti di programmazione generale in materia di rifiuti urbani della Regione Umbria e dell'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI).
2. Ai sensi dell'art. **198** del Decreto, i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani nei limiti e con le modalità ivi previste, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani e programmi di settore redatti e approvati ai sensi degli artt. **198-bis, 199 e 201, comma 3** del Decreto,.
3. Il presente Regolamento disciplina, in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo **183, comma 1, lettera b-ter) numero 6**) del Decreto;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) la definizione delle modalità di accertamento delle violazioni alle norme di cui al presente provvedimento da parte del personale del Gestore del servizio di igiene pubblica o di altro incaricato di pubblico servizio;

Art. 2 - Finalità, obiettivi e disciplina generale

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi contenuti nell'art. **178** del Decreto. La



gestione complessiva dei rifiuti urbani costituisce servizio pubblico locale che si attua ai sensi degli art. **199 e seguenti** del Decreto.

2. Il Comune e l'Autorità d'Ambito, ciascuno per le proprie competenze, promuovono tutte le soluzioni organizzative di gestione dei servizi pubblici locali tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti, a incentivare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero attraverso l'attuazione di sistemi di raccolta coerenti con tali finalità. Ciò potrà avvenire anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva dirette al cittadino-utente.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 2 il Comune disciplina, con il presente Regolamento, in coerenza con il Piano di Ambito, le attività previste dall'**art. 198** del Decreto ed in particolare:
 - a. la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità di attuazione della raccolta differenziata e di utilizzo della stessa da parte dei cittadini;
 - c. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - d. le modalità di pesata dei rifiuti urbani;
 - e. misure di incentivazione degli acquisti verdi (Green Public Procurement-GPP) e azioni di contenimento della produzione di rifiuti, per gli aspetti di propria competenza.
4. Attraverso il presente Regolamento si intendono esercitare tutte le azioni possibili per la corretta gestione degli imballaggi primari. A tal fine il Comune concorre ad organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.
5. La gestione dei rifiuti urbani deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.
6. Il Comune incoraggia il riutilizzo ed il recupero degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata ai fini della fabbricazione di nuovi beni di consumo. A tal fine promuove l'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati ed indica nei capitolati le quote minime di prodotti riciclati da inserire nelle forniture pubbliche, ai sensi del Decreto 8 maggio 2003, n. 203 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, recante "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo".

Art. 3 - Competenze del Comune

1. Le competenze del comune in materia di gestione dei rifiuti sono definite dall'art. **198** del Decreto;
2. Competono inoltre al Comune:



- a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del Decreto e all'applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento;
- b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 191 del Decreto;
- c) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali. Si intende per "resti mortali": gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni". Fermo restando quanto previsto dalle norme regolamentari in materia di polizia mortuaria, per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'**art. 183** del Decreto. Eventuali successive modificazioni introdotte da disposizioni normative nazionali o regionali si intendono automaticamente inserite e sostitutive delle parti che risultassero in contrasto del presente Regolamento.

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti urbani

Ai fini del presente Regolamento, i rifiuti urbani sono quelli definiti ai sensi dell'**art. 184 comma 2**, ovvero quelli di cui all'**art. 183, comma 1, lettera b-ter)** del Decreto.



TITOLO II - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 6 - Servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati è garantito su tutte le aree del territorio comunale. Tale frazione merceologica è prioritariamente raccolta nell'ambito del servizio di raccolta differenziata e, in modo residuale e straordinario, quale unica frazione raccolta dal servizio pubblico. Quest'ultima modalità è prevista nei casi e nei limiti disciplinati dalla normativa di settore e dagli strumenti di programmazione in materia di rifiuti.
2. E' obbligatorio il conferimento rifiuti urbani indifferenziati al servizio pubblico. Eventuali deroghe possono essere disposte esclusivamente tramite l'emissione di provvedimenti contingibili e urgenti emessi ai sensi dell'art. **191** del Decreto.

Art. 7 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati

1. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono essere congrue alle normali esigenze di servizio, in relazione alle quantità dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative di raccolta.
2. Il Gestore del servizio determina i parametri dimensionali dei contenitori tenendo conto della distribuzione dell'utenza, delle particolarità proprie del contesto urbano e delle eventuali richieste delle popolazioni interessate.
3. Lo svuotamento dei cassonetti e la raccolta dei rifiuti viene effettuato dal Gestore del servizio integrato dei rifiuti con la tempistica e le modalità stabilite nel Contratto di servizio sottoscritto dall'Autorità d'Ambito e dal Gestore. Quest'ultimo può essere ulteriormente integrato e dettagliato nell'ambito dei piani finanziari di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il conferimento dei rifiuti nei contenitori deve avvenire con le modalità e nelle forme indicate dal Gestore e comunicate all'utente tramite campagne di comunicazione.

Art. 8- Deposito temporaneo

1. I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.



-
2. I rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni e quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, in appositi contenitori e riposti tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

Art. 9 - Modalità dello smaltimento

Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene presso gli impianti specificatamente indicati nel Piano Regionale dei Rifiuti, nel Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani e, comunque, autorizzati a tal fine dalle Autorità competenti.



TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 10 - Oggetto della raccolta differenziata

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ammessi nei circuiti di raccolta differenziata istituiti nel territorio comunale.
2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, cartone, imballaggi metallici, imballaggi in plastica, scarti di cibo, scarti vegetali o organici, rifiuti ingombranti, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti sanitari e rifiuti elettrici ed elettronici ('RAEE'), che verranno successivamente avviati ad impianti autorizzati di recupero o a smaltimento. Il Gestore, sentito il Comune, può attivare la raccolta differenziata di ulteriori frazioni di rifiuti urbani rispetto a quelle indicate, laddove vi siano vantaggi di carattere ambientale ed economico.
3. I rifiuti solidi urbani per i quali è stato istituito il servizio di raccolta differenziata, non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. Il loro conferimento deve avvenire in conformità alle indicazioni contenute nel presente regolamento.

Art. 11 - Modalità di attuazione del servizio

1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) prelievo domiciliare con sacchi a perdere o con contenitori affidati agli utenti dal Gestore, nella aree dove tale servizio è attivato (è compreso in tale modalità anche l'uso dei "composter" per la frazione organica);
 - b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori per le raccolte differenziate, siano essi di tipo stradale che domiciliare, in funzione dei programmi e dei servizi attivati dal Gestore in accordo al Comune;
 - c) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore presso punti specifici e attrezzati (es. "Ecoisole") con modalità che ne garantiscano la tracciabilità e il conferimento per frazioni merceologiche omogenee;
 - d) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore ai centri di raccolta comunali secondo la vigente regolamentazione di funzionamento dello stesso;



- e) sistemi di raccolta differenti possono coesistere sul territorio comunale purché sia garantita l'informazione, l'efficienza e la regolarità del servizio e vi sia comunque conformità alle previsioni di Piano d'Ambito e al Piano Regionale per la gestione dei rifiuti. Le modalità di raccolta differenziata sono indicate dal Gestore in accordo con il Comune e sulla base degli indirizzi dell'Autorità d'Ambito.
2. Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata avviene con la frequenza idonea a garantire il buon funzionamento del servizio ed è indicata nel Contratto di Servizio e nei relativi documenti di dettaglio quale il Piano finanziario redatto ai sensi del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Ove i contenitori fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata il Gestore provvederà a passaggi di raccolta straordinari e, se del caso, ad un adeguamento del dimensionamento del servizio.
 3. Nelle aree in cui è stato istituito il servizio di raccolta differenziata è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la stessa. Per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati.
 4. Il Gestore, in accordo con il Comune e con l'Autorità di Ambito, può attivare ulteriori forme di raccolta differenziata con modalità differenti e servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencate nel presente regolamento, a condizione che la finalità principale sia comunque quella di una maggiore intercettazione delle frazioni merceologiche raccolte in modo differenziato e di garantire la tracciabilità del rifiuto a partire dall'utenza che lo ha prodotto.
 5. Nelle aree dove risultano attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza, sia per finalità analitiche e conoscitive che per l'applicazione della tariffazione puntuale, è fatto obbligo seguire le modalità di conferimento indicate dal Gestore sulla base delle specifiche disposizioni comunali.

Art. 12 - Raccolta del vetro

1. Sono oggetto della raccolta differenziata tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti, vetro in lastre e, in generale, contenitori e manufatti in vetro non contenenti sostanze pericolose o putrescibili.
2. La raccolta dei contenitori in vetro deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. per mezzo di appositi contenitori, affidati ad una o più utenze, da esporre secondo le modalità e la periodicità indicate dal Gestore del Servizio e concordate con il Comune di Foligno;
 - b. per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale;
 - c. presso il centro di raccolta comunale o in raccoglitori organizzati in "ecoisole" dotati di sistemi di pesatura e tracciabilità.



3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia in relazione alle esigenze del servizio ma, in ogni caso, devono essere accessibili, di colorazione univoca e contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizio, ovvero nei relativi documenti di dettaglio quali, ad esempio, il piano economico finanziario.

Art. 13 - Raccolta di carta e cartone

1. Possono essere conferite qualsiasi tipologie di carta e cartone purché puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche o inorganiche che possano impedirne il recupero. Le scatole in cartone devono essere schiacciate, pressate o ridotte in pezzi prima di inserirle negli appositi contenitori.
2. Il conferimento di carta e cartone può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. per mezzo di appositi contenitori, affidati ad una o più utenze, da esporre secondo le modalità e la periodicità indicate dal Gestore del Servizio e concordate con il Comune;
 - b. per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale;
 - c. presso il centro di raccolta comunale o in raccoglitori organizzati in "ecoisole" dotati di sistemi di pesatura e tracciabilità..
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia in relazione alle esigenze del servizio ma, in ogni caso, devono essere accessibili, di colorazione univoca e contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizio, ovvero nei relativi documenti di dettaglio quali, ad esempio, il piano economico finanziario approvato.

Art. 14 - Raccolta imballaggi in plastica

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, vaschette di polistirolo, shopper in materiale non compostabile, cellophane e nylon, cassette di plastica.
2. La raccolta degli imballaggi in plastica può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. per mezzo di appositi contenitori, affidati ad una o più utenze, da esporre secondo le modalità e la periodicità indicate dal Gestore del Servizio e concordate con il Comune;
 - b. per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale;
 - c. presso il centro di raccolta comunale o in raccoglitori organizzati in "ecoisole" dotati di sistemi di pesatura e tracciabilità.



3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia in relazione alle esigenze del servizio ma, in ogni caso, devono essere accessibili, di colorazione univoca e contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. Le bottiglie e i flaconi di plastica, prima del conferimento negli appositi contenitori, devono essere opportunamente schiacciati in modo da ridurre il volume; gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
5. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizio, ovvero nei relativi documenti di dettaglio quali, ad esempio, il piano economico finanziario approvato.

Art. 15 - Raccolta imballaggi in metallo

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi per bevande ed alimenti in metallo quali alluminio, banda stagnata, ferro, acciaio, ecc..
2. Il conferimento degli imballaggi deve avvenire per mezzo di appositi contenitori posti sul territorio comunale e nel centro di raccolta comunale.
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia in relazione alle esigenze del servizio ma, in ogni caso, devono essere accessibili, di colorazione univoca e contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. Qualora l'impianto di conferimento dei rifiuti sia dotato di idonea e dedicata linea di separazione in grado di dare garanzia di elevata efficienza qualitativa e quantitativa dei processi di separazione, gli imballaggi metallici possono essere raccolti anche insieme ad una diversa frazione merceologica.
5. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizio, ovvero nei relativi documenti di dettaglio quali, ad esempio, il piano economico finanziario approvato.

Art. 16 - Raccolta della frazione umida

1. Sono oggetto della raccolta differenziata della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o commerciale (mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.), comunque qualificati come rifiuti urbani. Il conferimento degli scarti alimentari avviene con le seguenti modalità:
 - a. raccolta domiciliare: raccolta mediante specifici contenitori (bidoni o sacchetti) affidati a singole utenze domestiche ed utilizzati dalle stesse per conferire il rifiuto umido. I contenitori dovranno essere esposti a



- cura dell'utente al passaggio dei mezzi per il ritiro secondo le modalità indicate dal Gestore e concordate con il Comune.
- b. "grandi utenze": contenitori di dimensioni adeguate dati in dotazione ai grandi produttori quali mense, bar, ristoranti, ecc., per il conferimento dei rifiuti umidi, realizzati in modo da garantire l'igienicità del conferimento ed evitare fuoriuscite di percolati. Il lavaggio dei contenitori dati in dotazione ai grandi produttori è a carico degli stessi.
 - c. Conferimento in punti allestiti ad "ecoisola": laddove presenti e con le modalità indicate dal Gestore, è possibile conferire il rifiuto organico da utenze domestiche negli apposti contenitori, previa pesatura ed inserimento dei dati necessari a garantirne la tracciabilità.
 - d. raccolta di prossimità: raccolta mediante specifici contenitori (bidoni o sacchetti) disposti in prossimità di più utenze domestiche ed utilizzate dalle stesse per conferire il rifiuto umido. Tale modalità è da ritenersi residuale rispetto a quelle indicate nei punti precedenti e da utilizzare esclusivamente quando risulta impossibile un diverso sistema di conferimento. I contenitori devono essere ubicati a cura del Gestore e secondo le indicazioni fornite dal Comune.
2. La periodicità di svuotamento dei contenitori dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizio, ovvero nei relativi documenti di dettaglio quale il piano finanziario redatto ai sensi del DPR 27 aprile 1999, n. 158; in ogni caso il conferimento e il relativo servizio dovranno essere svolti in modo puntuale al fine di evitare potenziali inconvenienti igienico sanitari
 3. Il Comune e l'Autorità d'Ambito promuovono il compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche per l'autoproduzione di compost.

Art. 17 - Raccolta degli scarti di giardino

1. Gli scarti di manutenzione delle aree verdi private, qualificabili come rifiuti urbani, (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), vengono raccolti con le seguenti modalità:
 - a. conferimento diretto da parte del produttore al centro di raccolta comunale;
 - b. servizio di raccolta mediante specifici contenitori assegnati per un tempo definito ad una o più utenze, per poi essere recuperate dal gestore al termine del periodo;
 - c. attuazione delle procedure di compostaggio domestico secondo le indicazioni fornite dal Gestore;
 - d. ritiro con servizio domiciliare organizzato dal gestore del servizio con la modalità "a chiamata". In questo ultimo caso potrà essere prevista una tariffa aggiuntiva per il conferimento di quantitativi eccedenti limiti preventivamente definiti dal Gestore e concordati con il Comune di Foligno; l'importo da pagare e le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere proposte dal Gestore nel piano finanziario redatto ai sensi del DPR 27 aprile 1999, n. 158.



2. E' in ogni caso fatto assoluto divieto di conferire tali rifiuti nei cassonetti per rifiuti indifferenziati o in altro contenitore non specificatamente destinato alla raccolta degli scarti di giardino.

Art. 18 - Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti provenienti dalle utenze domestiche deve avvenire mediante una delle seguenti modalità:
 - a. conferimento diretto da parte del produttore nel centro di raccolta nei giorni e negli orari stabiliti dal regolamento di gestione della stazione stessa;
 - b. mediante un servizio a domicilio che può essere gratuito o prevedere un "diritto di chiamata" a carico dei cittadini. In questo secondo caso, l'importo da pagare e le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere proposte dal Gestore e approvate dal Comune di Foligno nel piano finanziario redatto ai sensi del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. In ogni caso i rifiuti ingombranti non possono essere conferiti utilizzando i sistemi di raccolta dei rifiuti solidi urbani con modalità "stradale" o di "prossimità" e non devono essere abbandonati e depositati in modo incontrollato su aree pubbliche o private.

Art. 19 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani in ragione del rischio di contaminazione delle matrici ambientali derivante dalla loro non corretta gestione.
2. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. le pile e gli accumulatori presso i rivenditori delle stesse dotati di appositi contenitori, ovvero nei centri di raccolta comunali;
 - b. i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, negli appositi contenitori o in specifici punti di raccolta collocati presso le farmacie dotate di appositi contenitori;
 - c. i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo di pericolo T&F di sola ed esclusiva provenienza domestica, devono essere conferiti, a cura dell'utente, presso i centri di raccolta comunali. Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi il Gestore del servizio predispone appositi contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la massima tenuta ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.



Art. 20 - Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione

1. I proprietari o i conduttori di edifici ad uso civile possono conferire presso i centri di raccolta comunali o presso un altro impianto autorizzato i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti. I quantitativi massimi e le modalità di conferimento dovranno in ogni caso rispettare le indicazioni del gestore dell'impianto o del centro di raccolta e dovranno essere conformi ai relativi titoli autorizzativi rilasciati dalle autorità competenti.
2. Non sarà in ogni caso possibile conferire nei centri di raccolta rifiuti speciali qualificabili come tali ai sensi dell'art. 184 co. 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, nr. 152.

Art. 21 - Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Al fine di favorire la raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, i Comuni e l'Autorità d'Ambito promuovono la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.

Art. 22 - Cooperative sociali ed Associazioni di volontariato

Nei limiti definitivi dalla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 e dalle vigenti normative di settore, il Comune ed il Gestore, sentita l'Autorità di Ambito, incentivano la collaborazione con le Associazioni di volontariato e le Cooperative sociali di tipo B nella corretta gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alle attività di controllo del territorio per contrastare gli abbandoni, e a quelle di riuso e di prevenzione nella produzione di rifiuti. Tali attività dovranno essere descritte in un dettagliato progetto da sottoporre ad approvazione della Giunta Municipale, previa verifica della conformità agli strumenti di pianificazione di settore e alle esigenze di corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.



TITOLO IV - RACCOLTA DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Art. 23 - Raccolta di particolari tipologie di rifiuti (sanitari e cimiteriali, inerti, veicoli fuori uso, imballaggi, olii)

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, definiti dall'art. 2 co. 1 lett. e) del D.P.R. 15/07/2003, n. 254, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del Decreto e in conformità ai regolamenti comunali che disciplinano la materia.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.
6. Nel caso di avvio a smaltimento dei rifiuti senza preventivo trattamento di taglio o triturazione, i resti delle casse utilizzate per la sepoltura, gli avanzi di indumenti, le imbottiture e materiali simili devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibili.
7. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero di oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
8. I rifiuti sanitari a rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8) del DPR 254/2003, devono essere raccolti e trasportati con idoneo codice EER, utilizzando appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari; dovrà essere ben visibile l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.
9. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, se classificabili come rifiuti urbani, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
10. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), del DPR 254/2003 classificati come rifiuti urbani, da destinare presso



impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.

11. I rifiuti sanitari sterilizzati, non classificabili come rifiuti urbani e avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando un idoneo codice dell'elenco europeo dei rifiuti (EER).
12. Il Comune ne promuove il recupero dei rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione mediante la raccolta differenziata presso gli specifici centri di recupero autorizzato per le frazioni classificate come rifiuti speciali. Solo i rifiuti inerti di sola provenienza domestica derivanti da piccole attività di manutenzione, e limitatamente alla quantità prevista dalle disposizioni regionali, sono disciplinati dal presente Regolamento.
13. I rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e similari fuori uso e da loro parti, così come definiti dall'art. 231 del Decreto e dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, sono da classificarsi speciali e, quindi, esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti ai Centri di Raccolta autorizzati nel rispetto della sopra citata normativa.
14. Le batterie per auto di sola provenienza domestica, limitatamente ad un massimo di n. 3 batterie per auto all'anno/utente, possono essere conferiti nel centro di raccolta secondo gli orari e le disposizioni vigenti e, comunque, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.
15. I rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato possono essere conferiti nei centri di raccolta comunali qualora la vigente normativa in materia lo preveda e, comunque, nei limiti in cui gli stessi siano effettivamente attrezzati e allestiti per accettare le specifiche tipologie di rifiuti. A tal fine faranno fede i disciplinari sottoscritti tra il Comune di Foligno e il gestore del servizio di igiene urbana finalizzati a regolamentare le modalità di gestione dei centri di raccolta.

Art. 24 - Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali

1. Nel generale interesse della salvaguardia ambientale e al fine di favorire una corretta e più economica gestione dei rifiuti, è incentivato il coinvolgimento di Cooperative Sociali di tipo "B" o Associazioni nel coadiuvare le Amministrazioni in attività di comunicazione, di sensibilizzazione, di monitoraggio e, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia in ordine al possesso dei requisiti, anche in attività operative.



TITOLO V - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 25 - Campo di applicazione

1. Nella "Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio" sono comprese le seguenti operazioni principali:
 - a. spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
 - b. svuotamento dei cestini gettacarte e porta rifiuti;
 - c. pulizia delle caditoie stradali e delle griglie.
2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo le strade e piazze classificate comunali, i tratti urbani di strade statali e provinciali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta - cartelli, sbarre, cancelli ecc - e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi), le aree comunali a verde non recintate, le strade vicinali classificate ad uso pubblico, nonché ogni altra area specificatamente indicata nel Contratto di Servizio e nei relativi documenti di dettaglio redatti in accordo con il soggetto gestore.

Art. 26 - Modalità del servizio di spazzamento

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite nel Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio, ovvero nei relativi documenti di dettaglio quali, ad esempio, il piano economico finanziario o disciplinari tecnici redatti e sottoscritti dal Comune e dal Gestore.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di ricevitore GPS, o analogo segnale di tracciamento, i cui dati devono essere condivisi in tempo reale con il Comune di Foligno. Tali mezzi, inoltre, devono essere equipaggiati con accorgimenti tecnici tali da contenere le emissioni sonore e scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
3. Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate, laddove adeguatamente comunicato con segnaletica fissa o mobile alla cittadinanza interessata, prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora indicati nei citati segnali.



4. Lo spazzamento dei soli marciapiedi di fronte alle abitazioni private e di esercizi pubblici è a cura degli stessi utenti e deve essere effettuato in modo da evitare l'ostruzione delle caditoie e dei tombini grigliati e deve assicurare il transito in sicurezza di pedoni e carrozzine. Il materiale verrà raccolto a cura dell'utente-frontista e conferito nel circuito dei rifiuti solidi urbani.
5. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere prelevati e smaltiti nelle forme stabilite dalla vigente normativa sui rifiuti.

Art. 27 - Cestini getta carte e porta rifiuti

1. Il gestore deve provvedere allo svuotamento degli appositi cestini installati dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Lo svuotamento dei cestini deve avvenire con frequenza concordata con il Gestore del servizio e specificata nel Contratto di Servizio, ovvero nei relativi documenti di dettaglio quali, ad esempio, il piano economico finanziario o specifici disciplinari redatti e sottoscritti da Gestore e Comune di Foligno.
2. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

Art. 28 - Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dal Gestore sulle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spezzamento.
2. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto presso il luogo dello smaltimento entro il medesimo turno lavorativo.

Art. 29 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al Gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite. Eventuali particolari esigenze connessi alla tipologia di rifiuti prodotta, alla postazioni e alle modalità organizzative del commercio praticato, dovranno essere



comunicate al Gestore al fine di individuare la migliore soluzione per garantire la corretta gestione dei rifiuti e il decoro della città.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono essere separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
4. Il Gestore del servizio provvederà al posizionamento di idonei contenitori e ad organizzarne il servizio di svuotamento.

Art. 30 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni e spettacoli viaggianti.

1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dalle modalità di svolgimento del servizio di spazzamento da parte del Gestore del servizio. Tali attività devono estendersi anche per una superficie esterna all'area pubblica effettivamente occupata se specificatamente indicata nell'atto abilitativo di occupazione di suolo pubblico.
3. Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni pubbliche è a cura del Gestore del servizio, salvo quanto specificatamente dettagliato nel Contratto di Servizio ovvero nel provvedimento Comunale abilitativo dell'evento.
4. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a cura degli organizzatori, salvo che non venga stipulata apposita convenzione con il soggetto Gestore del servizio.

Art. 31 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti. I terreni classificati come A, B, C D e F ai sensi del Decreto



Interministeriale del 2 aprile 1968 n° 1444, devono essere tenuti liberi da vegetazione infestante e, in ogni caso, ne deve esserne garantita la manutenzione mediante un costante e periodico intervento di sfalcio dell'erba e potatura delle essenze arbustive ed arboree, nel pieno rispetto delle norme e delle tecniche agronomico-forestali.

2. Nel caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 192 del Decreto.

Art. 32 - Disposizioni particolari sulla pulizia della viabilità pubblica

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e oggetti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal Gestore del servizio, ovvero da altro soggetto a tal fine incaricato dal Comune, nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni di carattere igienico sanitario. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore del servizio o al Comune.

Art. 33 - Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale. La consegna a mano è concessa esclusivamente qualora connessa ad attività informative ed espressamente prevista nel provvedimento di concessione di suolo pubblico o di autorizzazione di pubblico spettacolo. In tale sede è possibile prevedere eventuali ulteriori prescrizioni o indicazioni inerenti la gestione dei volantini.

Art. 34 - Pulizia delle caditoie stradali

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere dal Gestore del servizio, ovvero da altro soggetto specificatamente incaricato



dal Comune di Foligno, al fine di assicurarne il regolare deflusso delle acque e la corretta funzionalità. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma concordato con il Comune di Foligno che indicherà frequenza e modalità di pulizia.

2. E' fatto divieto a chiunque di introdurre nelle caditoie stradali corpi solidi e liquidi e, in generale, qualsiasi sostanza classificabile come rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. a) del Decreto.

Art. 35 - Modalità di conferimento e obblighi generali dei produttori di rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti urbani è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente con le modalità previste nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata devono essere conservati separatamente e conferiti negli appositi contenitori predisposti dal Gestore del Servizio, secondo le modalità e la tempistica definite dal dal Gestore in accordo con il Comune.
3. E' vietato introdurre nei contenitori per RSU sostanze liquide, materiale in fase di combustione, rifiuti ingombranti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi e, in generale, rifiuti diversi da quelli indicati nello specifico contenitore per la raccolta.
4. E' vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve avvenire in un altro contenitore, laddove la raccolta avvenga con il modello stradale, presso il centro di raccolta o in specifici diversi punti di raccolta indicati dal Gestore; alternativamente, è necessario effettuare il conferimento dei rifiuti solo dopo svuotamento dei cassonetti, Di tale circostanza né dovrà essere data immediata Gestore del Servizio e del Comune di Foligno anche al fine di verificare le cause del disservizio e individuare le necessarie azioni correttive.
5. E' vietato conferire i rifiuti sfusi all'interno dei cassonetti di raccolta; il deposito deve avvenire in sacchetti o in contenitori forniti dal gestore o, comunque, conformi alle specifiche da questo indicate. Deve essere evitata la dispersione dei rifiuti o qualsiasi attività che possa causare la loro dispersione nell'ambiente, generare cattivo odore o imbrattamento dei contenitori in cui i rifiuti vengono depositati.
6. Nelle zone in cui si effettua la raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei sacchetti contenenti i rifiuti o degli appositi contenitori esclusivamente nei giorni ed entro gli orari stabiliti per la raccolta.



7. Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare eventuali ulteriori provvedimenti che vincolino gli utenti a diverse forme di conferimento, funzionali ad incrementare i flussi di rifiuti differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.
8. E' vietato danneggiare i cassonetti, nonché apporre scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti e targhette adesive); in deroga a tale divieto il Gestore del servizio può autorizzare l'affissione di messaggi sui contenitori aventi esclusivamente scopi educativi o informativi.
9. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori qualora non autorizzato dal Gestore o dal Comune. E' comunque possibile inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso, il quale valuterà la possibilità di accoglimento qualora compatibile con le esigenze di un corretto svolgimento del servizio.
10. Al fine di consentire l'agevole svuotamento dei contenitori, in corrispondenza o davanti alle aree che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.

Art. 36 - Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore è obbligato ad effettuare la pesatura di ciascun mezzo che ha effettuato la raccolta dei rifiuti urbani presso una pesa.
2. La pesatura deve essere riferita esclusivamente ai rifiuti raccolti all'interno del comune di Foligno. Qualora il mezzo abbia effettuato la raccolta dei rifiuti anche in territori diversi da quello del Comune di Foligno, dovranno essere effettuate pesature differenziate o, alternativamente, dovranno essere messe in atto misure in grado di accertare la quantità e la provenienza dei rifiuti raccolti in ciascuna municipalità.
3. Le pesate potranno essere eseguite direttamente da bordo dei mezzi incaricati della raccolta e muniti di idonei sistemi per la pesatura. In questo caso sarà compito della ditta incaricata del servizio individuare il sistema e le tecnologie più affidabili per la pesatura, la trasmissione e la registrazione dei dati.
4. I dati relativi alle pesature dovranno essere inseriti nei documenti previsti dalle vigenti disposizioni al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti e dovranno essere inseriti all'interno del software gestionali previsto dalla Regione Umbria per il monitoraggio dei flussi dei rifiuti urbani. Il Comune e l'Autorità di Ambito possono in ogni momento effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità dei dati.



Art. 37 - Aree di sosta

1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Le aree previste dal primo comma devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.

Art. 38 - Forniture verdi

1. Gli enti pubblici e le società a totale o prevalente capitale pubblico di gestione dei servizi pubblici locali di igiene urbana sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle categorie di prodotto di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)¹ del Decreto Ministeriale n° 203 del 08/05/2003, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto.
2. I soggetti di cui al precedente comma sono altresì tenuto ad adottare e dare attuazione alle disposizioni relative ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli acquisiti e le attività di propria competenza.
3. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso nell'unità di misura comunemente accettata come idonea e rappresentativa; per quelle categorie di prodotto per le quali non è possibile individuare un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto.

¹ Tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato.



TITOLO VI - NORME SANZIONATORIE E FINALI

Art. 39 - Sanzioni e relativo procedimento

1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme nazionali e regionali in materia di rifiuti, l'accertamento delle violazioni di quanto previsto nel presente Regolamento è di norma di competenza del Corpo di Polizia Municipale. Il personale tecnico competente in materia di rifiuti dipendente del Comune può svolgere funzioni di controllo e accertamento di illeciti amministrativi ed è comunque tenuto alla contestazione di illeciti amministrativi derivanti dal mancato rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il personale del Gestore che svolge funzioni di coordinamento del Servizio di raccolta dei rifiuti, ovvero quello a cui sono assegnati, con specifica nomina, compiti di controllo in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani, è incaricato di pubblico servizio ed è tenuto ad accertare, nelle forme previste dalla legge, la violazione di quanto stabilito con il presente regolamento nella misura in cui ne venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il personale del Gestore incaricato di pubblico servizio per le attività di verifica e accertamento delle violazioni di cui al precedente comma 2 può utilizzare, nello svolgimento di tali attività, strumenti tecnologici mobili di acquisizione delle immagini (c.d. "fototrappole") idoneamente segnalate per mezzo di specifiche informative apposte in loco e sul sito web dell'Ente. Il Gestore del servizio è in ogni caso tenuto al rispetto del vigente Regolamento Comunale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in quanto applicabile, previa valutazione di impatto effettuata dal Comune di Foligno ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679, e viene da questo incaricato quale Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
4. In caso di accertamento di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, i soggetti deputati al controllo e vigilanza trasmettono il relativo verbale al Dirigente o al Responsabile del Servizio comunale competente per l'applicazione delle sanzioni, il quale provvede all'emissione degli atti conseguenti.
5. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non sia già previsto dalla vigente normativa di settore, ovvero non sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applicano le sanzioni amministrative, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati secondo le modalità e le forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689:



RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA (in Euro)	SANZIONE MASSIMA (in Euro)
Art. 6 co. 2	Mancato conferimento dei rifiuti indifferenziati al servizio pubblico	25	150
Art. 7 co. 4	Conferimento con modalità diverse da quelle indicate dal Gestore	25	150
Art. 8 co. 1 e 2	Mancato rispetto delle norme di deposito e conservazione dei rifiuti urbani	25	150
Art. 10 co. 3 Art. 11 co. 3	Conferimento dei rifiuti in contenitori diversi da quelli stabiliti dall'Amministrazione	25	150
Art. 11 co. 5	Mancato utilizzo delle modalità di conferimento con misurazione puntuale dei rifiuti prodotti	25	150
Art. 18 co. 2	Conferimento dei rifiuti ingombranti in modo non corretto	100	250
Art. 19 co. 1	Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi in contenitori non idonei	100	250
Art. 26 co. 4 e 5	Mancata o non corretta esecuzione dello spazzamento	25	150
Art. 27 co. 2	Uso improprio di cestini porta rifiuti	25	50
Art. 29 cc.oo. 1,2,3	Mancata o non corretta pulizia dei mercati da parte dei concessionari e occupanti dei posti vendita	100	300
Art. 30 cc.oo. 2,3,4	Mancata pulizia delle aree occupate da pubblici esercizi, manifestazioni e spettacoli viaggianti	100	300
Art. 31 co. 1	Mancata pulizia dei fabbricati, aree scoperte e terreni non edificati o edificabili	200	600
Art. 32 co. 1,2	Mancata pulizia di aree pubbliche di carico/scarico o interessate da lavori edili	100	300
Art. 33 co. 1	Inosservanza divieto di volantinaggio	25	50
Art. 34 co. 2	Introduzione dei materiali estranei nelle caditoie stradali	25	150
Art. 35 co. 2	Mancato utilizzo dei contenitori di raccolta differenziata	25	150
Art. 35 co. 3	Introduzione di rifiuti nei contenitori non idonei	25	150
Art. 35 co. 4	Deposito in contenitori per rifiuti già pieni	25	150
Art. 35 co. 5	Conferimento di rifiuti sfusi nei contenitori	100	300
Art. 35 co. 6	Mancato rispetto degli orari con il metodo "porta a porta"	25	150
Art. 35 co. 8	Danneggiamento dei cassonetti	25	150
Art. 35 co. 9	Spostamento non autorizzato dei cassonetti	25	150
Art. 35 co. 10	Impedimento dello svuotamento dei contenitori	25	150



6. Le funzioni di Autorità competente ai sensi dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689 per i procedimenti sanzionatori derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono svolte dal Dirigente dell'Area presso il quale il Servizio Ambiente è funzionalmente inquadrato.
7. Il personale del Gestore incaricato del servizio di raccolta dei rifiuti, qualora rilevi disfunzioni, abbandoni o, in generale, irregolarità nella corretta gestione dei rifiuti solidi urbani, è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio coordinatore al fine di risolvere la problematica rilevata. Qualora per la complessità della problematica l'azione del gestore non fosse esaustiva, il coordinatore del Servizio dovrà informare tempestivamente il servizio competente del Comune di Foligno.

Art. 40 - Abrogazione dei precedenti regolamenti

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 214 del 22/12/05**.
2. Ogni previgente disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con il presente Regolamento deve intendersi implicitamente abrogata.



INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 1 - Campo di applicazione.....	2
Art. 2 - Finalità, obiettivi e disciplina generale.....	2
Art. 3 - Competenze del Comune.....	3
Art. 4 - Definizioni.....	4
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti urbani.....	4
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	5
Art. 6 - Servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati.....	5
Art. 7 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.....	5
Art. 8- Deposito temporaneo.....	5
Art. 9 - Modalità dello smaltimento.....	6
TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	7
Art. 10 - Oggetto della raccolta differenziata.....	7
Art. 11 - Modalità di attuazione del servizio.....	7
Art. 12 - Raccolta del vetro.....	8
Art. 13 - Raccolta di carta e cartone.....	9
Art. 14 - Raccolta imballaggi in plastica.....	9
Art. 15 - Raccolta imballaggi in metallo.....	10
Art. 16 - Raccolta della frazione umida.....	10
Art. 17 - Raccolta degli scarti di giardino.....	11
Art. 18 - Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli.....	12
Art. 19 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi.....	12
Art. 20 - Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione.....	13
Art. 21 - Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	13
Art. 22 - Cooperative sociali ed Associazioni di volontariato.....	13
TITOLO IV - RACCOLTA DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI.....	14
Art. 23 - Raccolta di particolari tipologie di rifiuti (sanitari e cimiteriali, inerti, veicoli fuori uso, imballaggi, olii).....	14
Art. 24 - Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali.....	15
TITOLO V - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO. .	16
Art. 25 - Campo di applicazione.....	16
Art. 26 - Modalità del servizio di spazzamento.....	16
Art. 27 - Cestini getta carte e porta rifiuti.....	17
Art. 28 - Spazzamento delle foglie.....	17
Art. 29 - Pulizia dei mercati.....	17
Art. 30 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	18
Art. 31 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati. .	18
Art. 32 - Disposizioni particolari sulla pulizia della viabilità pubblica.....	19
Art. 33 - Volantinaggio.....	19
Art. 34 - Pulizia delle caditoie stradali.....	19
Art. 35 - Modalità di conferimento e obblighi generali dei produttori di rifiuti. .	20
Art. 36 - Pesatura dei rifiuti.....	21



Art. 37 - Aree di sosta.....	22
Art. 38 - Forniture verdi.....	22
TITOLO VI - NORME SANZIONATORIE E FINALI.....	23
Art. 39 - Sanzioni e relativo procedimento.....	23
Art. 40 - Abrogazione dei precedenti regolamenti.....	25